
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1° e 2 dicembre 2022 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

**PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1° e 2 dicembre 2022 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

#### PREMESSA INTRODUTTIVA

In occasione della presente sessione dell'Osservatorio Legislativo Interregionale si rileva nuovamente - quanto alla presentazione di progetti di legge regionale - dopo una fase caratterizzata da scarsità di proposte normative, un quadro ricco e vivace, nell'ambito del quale è possibile individuare alcune tematiche di prevalente e diffuso interesse, quali, in particolare, i cambiamenti climatici (che si manifestano con lunghi periodi di elevate temperature e scarsissime precipitazioni alternati a periodi con piogge intensissime e copiose concentrate in un lasso di tempo brevissimo, associate o meno ad altri fenomeni meteorici di natura "tropicale", come uragani, trombe d'aria, ecc.), le problematiche sanitarie-assistenziali, le problematiche giovanili e le misure di supporto alla genitorialità, soprattutto al fine di azzerare gli allontanamenti familiari dei minori.

Proprio in relazione ai cambiamenti climatici la disamina svolta ha permesso di individuare, nelle banche dati regionali, tre progetti di legge - di Regione Veneto - particolarmente interessanti, anche e soprattutto perché in essi vengono indicate misure concrete attraverso la cui attuazione potrebbero essere raggiunti risultati positivi in termini di mitigazione degli effetti dell'innalzamento delle temperature medie annuali e di risoluzione, o almeno attenuazione, del problema della scarsità delle risorse idriche.

Le tre proposte normative su cui ci si soffermerà in questa sede sono relative, rispettivamente, a sistemi alternativi per la raccolta ed il riutilizzo dell'acqua piovana (Regione Veneto - PdL n. 161 del 2022), alla gestione delle acque meteoriche e agli interventi atti a mitigare gli effetti di siccità e di precipitazioni intense (Regione Veneto - PdL n. 163 del 2022) nonché, infine, a interventi atti a favorire lo sviluppo dell'agricoltura urbana e periurbana, sub specie di "coltivazione verticale", così da contrastare le emissioni di gas serra e ridurre i livelli di riscaldamento globale (Regione Veneto - PdL n. 162 del 2022).


Più precisamente:

#### **I) Regione Veneto - PdL n. 161 del 2022 "Disciplina per la raccolta e l'utilizzo dell'acqua piovana" (Proposta di legge regionale).**

Il primo progetto di legge su cui si intende richiamare l'attenzione prevede l'introduzione di importanti requisiti obbligatori di sostenibilità nel processo edilizio, rivolti alla salvaguardia dell'integrità ambientale e al risparmio delle risorse naturali, e in primo luogo della risorsa idrica.

In particolare, il Pdlr in questione prevede che le nuove costruzioni e, ove possibile, gli edifici in ristrutturazione, si dotino di sistemi di accumulo delle acque piovane per il loro riutilizzo, con conseguente riduzione del consumo di acqua potabile.

Più precisamente, dopo l'enunciazione (articolo 1) delle finalità e dell'ambito di applicazione della normativa proposta (*"la Regione del Veneto promuove e salvaguarda l'integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali, definendo all'uopo norme e criteri di sostenibilità da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione urbana"*), il progetto di legge disciplina (articolo 2) la raccolta delle acque piovane, stabilendo che le acque meteoriche siano raccolte e riutilizzate per la manutenzione delle aree verdi pubbliche e private, per l'alimentazione della rete antincendio, per gli autolavaggi (intesi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1° e 2 dicembre 2022 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	---

sia come attività economica sia come uso privato) ed infine per gli usi domestici compatibili (per esempio, oltre che per l'irrigazione del verde, anche per il lavaggio del bucato, il riempimento delle vasche di scarico dei sanitari, ecc.).

Nel medesimo articolo 2 si dispone altresì che i piani urbanistici attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti prevedano la realizzazione di apposite cisterne per la raccolta delle acque piovane e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo delle stesse.

La norma in esame si conclude con l'introduzione dell'obbligo - quanto agli interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica - di recuperare e riutilizzare le acque piovane per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione.

La regolamentazione dei criteri e delle modalità di attuazione per il risparmio idrico risulta demandata alla Giunta regionale (articolo 3).

Per l'ipotesi di violazione delle previsioni di cui all'articolo 2 si prevede l'introduzione di un sistema di sanzioni, di natura pecuniaria (fino all'importo di euro 1000,00), alla cui irrogazione provvedono i comuni nel cui territorio è ubicato l'edificio cui si riferisce la violazione, i quali introitano i relativi proventi (articolo 4).

La proposta di legge, infine, non prevede nuove o aggiuntive spese a carico del bilancio regionale, secondo quanto si legge nella norma finanziaria (articolo 5).

Il pdlr risulta altresì completo di relazione illustrativa e di scheda tecnico-finanziaria.

## **II) Regione Veneto - PdL n. 163 del 2022 “Disciplina acque meteoriche: gestione e interventi atti a mitigare gli effetti di siccità e precipitazioni intense” (Proposta di legge regionale).**

Finalità analoghe a quelle perseguite con il progetto di legge regionale precedentemente illustrato si rinvencono nel pdlr n. 163 del 2022 di Regione Veneto, volto ad apportare una modifica alla normativa regionale in tema di disciplina delle acque meteoriche, e in particolare alla legge regionale Veneto 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Scopo dichiarato della proposta normativa in esame, come si legge nella relazione illustrativa, è infatti quello di favorire la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio idrico nei perduranti periodi siccitosi ovvero al contenimento dei flussi nella rete idrografica a seguito di precipitazioni meteoriche intense, quali le casce ed i bacini di espansione.

La ciclicità delle variazioni climatiche rende necessaria ed ormai improcrastinabile la realizzazione di opere e interventi idonei a prevenire gli effetti della siccità nonché a mitigare i danni causati da precipitazioni intense e violente che colpiscono il territorio, danni - a centri abitati, colture agricole, aree produttive e strutture - che spesso risultano di grave entità, in ragione dell'enorme quantità d'acqua che cade al suolo e che non può essere incanalata, fatta defluire e avviata verso il mare da una rete idrica progettata per un clima diverso da quello attuale.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 1° e 2 dicembre 2022

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

Come sottolineato anche dai proponenti nella relazione illustrativa del pdlr, le azioni da intraprendere per mitigare entrambi i problemi (e cioè la siccità da un lato e l'eccesso di acque meteoriche dall'altro) sono simili: trattenere più acqua possibile sul territorio rallentandone la corsa verso i canali, nonché agire attraverso il drenaggio dei fiumi, ormai insufficienti a raccogliere in tempi brevi le precipitazioni copiose.

Per il raggiungimento di tale scopo si suggerisce la realizzazione di golenature, wetland, bacini di fitodepurazione (utili anche per migliorare la qualità dell'acqua), ricorrendo, laddove possibile, anche a cave dismesse oppure realizzando, o riutilizzando, dighe serbatoio.

E non solo. Invero, anche intervenire nelle aree urbanizzate e produttive, realizzando opere finalizzate al trattenimento delle acque meteoriche (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, creazione di parcheggi concavi allagabili, utilizzazione di piastroni di copertura assorbenti e a lento rilascio per la realizzazione di marciapiedi, parcheggi, piste ciclopedonali, installazione di vasche di raccolta, utili come riserve d'acqua quali antincendio e autolavaggi) può risultare molto utile, evidenziano ancora i proponenti.

In altri termini, deve essere ripensato globalmente il concetto di canalizzazione delle acque.

Alla luce di tali considerazioni si propone di intervenire con un'apposita modifica all'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", la legge regionale in materia di acque meteoriche, aggiungendo una specifica previsione alle funzioni attribuite alla Giunta regionale, riguardante la possibilità di realizzare - per i motivi ampiamente espressi nella relazione illustrativa del pdlr e sopra richiamati - opere e interventi finalizzati al risparmio idrico e al contenimento dei flussi nella rete idrografica, tra cui, come detto, casse e bacini di espansione.

Concludono il testo del pdlr la norma di invarianza finanziaria e la disposizione relativa all'entrata in vigore.

### **III) Regione Veneto - PdL n. 162 del 2022 "Disposizioni per l'agricoltura urbana e periurbana" (Proposta di legge regionale).**

Si colloca, infine, nel medesimo solco dei progetti di legge precedentemente esaminati, altresì, la proposta di legge n. 162, anch'essa di Regione Veneto, recante disposizioni per l'agricoltura urbana e periurbana.

Scopo dichiarato di tale proposta normativa, come si legge nella Relazione illustrativa della stessa, è quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di salvaguardia delle condizioni climatiche approvati con l'Accordo di Parigi sul clima del 2015, che ha prefissato alcuni target per il contrasto alle emissioni dei gas serra e la riduzione dei livelli di riscaldamento globale, poi confermati con l'approvazione dell'European Green Deal.

A tal fine si propone di introdurre nell'ordinamento regionale la disciplina e la promozione di tecniche di coltivazione innovative, in particolare le fattorie verticali (o vertical farm), e cioè i sistemi di coltivazione sviluppati in moduli verticali ed in ambiente controllato. Sistemi, quelli citati, che offrono numerosi ed innegabili vantaggi, essi infatti



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 1° e 2 dicembre 2022

Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

contribuiscono ad una coltivazione più efficiente sia perché consentono di realizzare un notevole risparmio di suolo, accentuato dalla possibilità di recuperare - a fini di coltivazione - anche edifici dismessi, sia perché garantiscono un elevato risparmio idrico, sia perché, infine, permettono di ridurre, se non eliminare, l'utilizzo di prodotti fitosanitari e di pesticidi.

Esaminando nel dettaglio la proposta normativa *de qua*, si rileva che essa contiene, in primo luogo, l'enunciazione delle finalità della legge, e cioè, principalmente, contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché di rigenerazione urbana, risparmio energetico, resilienza ai cambiamenti climatici, attraverso la promozione della produzione agricola ottenuta mediante l'utilizzo di tecniche di coltivazione innovative, nonché la realizzazione di orti urbani, di coperture verdi e di infrastrutture verdi multifunzionali (articolo 1).

Il successivo articolo 2 - dopo le definizioni di agricoltura e fattorie verticali, coperture o tetti verdi, infrastrutture verdi multifunzionali e orti urbani - estende a chi esercita l'attività di agricoltura verticale la disciplina prevista dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", così dando atto del fatto che - posto che le attività di *vertical farming* definite al comma 1 sono state classificate come attività agricole - all'imprenditore che esercita tali attività si applica la disciplina ex art. 2135 del codice civile e dell'imprenditore agricolo professionale (IAP); in tal modo si renderebbe più agevole, almeno nelle intenzioni dei proponenti, l'applicazione della disciplina statale, nell'ottica del principio di leale collaborazione.

La disciplina degli interventi è contenuta nell'articolo 3, il quale stabilisce ove le fattorie verticali possono essere realizzate (con espresso riferimento alle zone agricole) e ove invece ciò è vietato, qualificando poi le coperture o tetti verdi, le infrastrutture verdi multifunzionali e gli orti urbani come "attrezzature di interesse comune", in considerazione del fatto che tali strutture implementano il sistema del verde urbano e la produzione di servizi eco-sistemici.

Da parte sua l'articolo 4 prevede specifiche misure di sostegno, assegnando alla Giunta regionale il compito di disporre particolari agevolazioni o misure di sostegno finanziario per la realizzazione di fattorie verticali, anche mediante forme di priorità all'interno dei bandi regionali, ed introducendo altresì l'impegno della Regione nel sostenere progetti di rete ed iniziative finalizzate alla realizzazione della legge proposta, in accordo con il Piano Regionale Prevenzione e i principi di *urban health*, demandando infine alla Giunta regionale l'adozione dei criteri e delle modalità di attuazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La proposta di legge si conclude con la norma finanziaria (articolo 5), che prevede uno specifico impegno di risorse per il finanziamento delle misure di sostegno di cui all'articolo 4, e con la norma relativa all'entrata in vigore (articolo 6).